

COMUNE DI CAORSO

CAPITOLATO SPECIALE  
PER IL

SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO DOMICILIARE  
PER MINORI A RISCHIO DI DISAGIO SOCIALE E INCONTRI  
PROTETTI A FAVORE DI MINORI RESIDENTI NEI COMUNI  
DI BESENZONE, CAORSO, CORTEMAGGIORE E SAN  
PIETRO IN CERRO

(CONVENZIONATI PER L'AREA MINORI, FAMIGLIA E  
TUTELA)

DAL 01/01/2023 AL 31/12/2026.

## **ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente Capitolato ha per oggetto la gestione di servizi di assistenza socio-educativa rivolta ai minori a rischio di disagio sociale, finalizzato a favorire l'autonomia ed il miglioramento delle relazioni interpersonali in ambito familiare e sociale. Detti servizi vengono modulati sulla base di specifici progetti individualizzati di intervento e consistono in:

- servizio Educativo Domiciliare a favore di minori;
- percorsi individualizzati che comprendono orientamento, formazione e accompagnamento all'autonomia in caso minore/giovane adulto;
- incontri protetti.

Il Comune di Caorso, titolare del contratto, è capofila per l'Area Minori nella convenzione stipulata tra i Comuni di Besenzone, Cortemaggiore e San Pietro in Cerro, ambiti ove gli interventi sopra descritti si svolgeranno in prevalenza.

Il Servizio Educativo Domiciliare adempie da un lato, al compito di sostenere e tutelare i minori appartenenti nuclei familiari a rischio di emarginazione sociale ovvero con insufficienti risorse sotto il profilo della responsabilità genitoriale, dall'altro, a quello di favorire il recupero della funzionalità e la crescita evolutiva del minore anche in condizione di disabilità, con l'obiettivo di sviluppare le capacità residue, nella prospettiva di progressiva e costante socializzazione all'interno del contesto familiare.

La finalità del servizio è quella di mantenere il minore nel suo nucleo familiare e/o di appartenenza attraverso il recupero di tutte le risorse presenti ed evitando per quanto possibile l'allontanamento dello stesso e di indirizzare gli interventi socio-educativi a supporto delle relazioni familiari in cui il minore è inserito e, in particolare, curare le modalità con cui i genitori esprimono le proprie funzioni educative, dalle quali è convinzione che le espressioni del disagio prendano origine. Le relazioni familiari diventano il perno attorno al quale si snodano interventi multidisciplinari integrati tra loro; di questi ultimi, l'intervento socio-educativo finalizzato anche al recupero della funzionalità e alla crescita evolutiva del minore disabile è quello che consente di orientare percorsi e modulare il rapporto tra genitori e figli, ed inoltre avere la possibilità di supportare le dinamiche familiari qualora diventino pregiudizio per il minore.

Gli interventi principali sono:

per quanto riguarda i ***minori in condizioni di disagio sociale e familiare***:

- A) supportare la famiglia e le figure parentali nell'assolvere ai propri ruoli potenziandone le risorse;
- B) interventi di sostegno socio-educativo in favore del minore e di supporto alla relazione genitori/figli (es: sostegno e affiancamento familiare anche nei momenti di rientro del minore in famiglia da comunità e/o affido, incontri protetti);
- C) attività di accompagnamento e socializzazione del minore finalizzate al miglioramento delle relazioni con i coetanei e gli adulti di riferimento e allo sviluppo di comportamenti idonei, allo scopo di favorirne l'autonomia personale, la

conoscenza e l'inserimento nella propria comunità, anche attraverso l'uso delle risorse presenti sul territorio;

D) supportare il minore/giovane adulto in grave situazione di rischio psico-sociale nel conseguimento degli obiettivi di autonomia sul piano formativo, lavorativo e socio-relazionale;

E) attività di monitoraggio e valutazione dei piani socio-educativi individualizzati, con presa in carico dei minori.

F) attività di indagine valutativa in equipe multi-professionale, intesa come ridefinizione della fase di analisi/indagine psico-sociale del nucleo familiare in un percorso breve di sostegno alla genitorialità, orientata a:

- individuare e costruire una alleanza di lavoro tra operatori e famiglie finalizzata alla costruzione di un "patto educativo", attraverso la partecipazione attiva dei nuclei familiari ai percorsi che li riguardano;
- evidenziare oltre ai fattori di rischio, quelli di protezione sia personali sia familiari e ambientali;
- raggiungere con tutti i soggetti coinvolti, il più alto livello possibile di consapevolezza e risignificazione degli elementi (azioni, dinamiche, problemi e fragilità) che hanno determinato l'avvio del percorso di indagine/valutazione su mandato dell'Autorità Giudiziaria, per poter orientare efficacemente i possibili processi di auto aiuto attivabili entro e fuori dal nucleo familiare

per quanto riguarda i **minori in condizione di disabilità**:

A) interventi per favorire il recupero della funzionalità e la crescita evolutiva del minore disabile, con l'obiettivo di sviluppare le capacità residue, nella prospettiva di progressiva e costante socializzazione all'interno del contesto familiare e comunitario, sotto il profilo dell'autonomia, della comunicazione e della formazione personale e relazionale;

B) interventi extrascolastici in favore di minori disabili, in continuità con il progetto educativo individualizzato elaborato in ambito scolastico, finalizzati al rafforzamento delle competenze acquisite che necessitano di un loro consolidamento;

C) interventi domiciliari per consentire al minore disabile di permanere nel proprio contesto di vita qualora, in presenza di limitata autonomia personale e inadeguato supporto familiare, venisse a trovarsi nell'impossibilità di provvedere totalmente alle proprie necessità;

D) interventi a sostegno del reinserimento sociale a seguito di eventi traumatici o morbosi che determinino una compromissione funzionale e/o cognitiva in collaborazione con i servizi sanitari specialistici;

E) interventi diretti a far acquisire o rafforzare abilità che consentano al minore disabile di spostarsi in autonomia in contesti sociali esterni alla famiglia.

Per quanto riguarda gli **incontri protetti**

Il servizio consiste in azioni che vengono esplicitate all'interno di uno Spazio Neutro dove vengono effettuati degli incontri "protetti" ossia incontri periodici principalmente disposti dall'Autorità Giudiziaria fra minori, in situazioni di collocamento etero familiare o affidati ad un solo genitore e in presenza di una forte conflittualità familiare, con la famiglia d'origine.

L'attività dell'educatore è quella di vigilare e osservare professionalmente le modalità relazionali genitori-figli ed eventualmente, secondo le specifiche indicazioni del Servizio sociale, intervenire mediando e favorendo la relazione tra le parti.

## **ART. 2 OBIETTIVI E LINEE DI INDIRIZZO**

Il servizio di Sostegno Socio Educativo Domiciliare ha come finalità principale quella di creare le condizioni socio educative ed ambientali per sostenere la crescita dei minori in situazioni familiari e sociali difficili, a volte conflittuali, evitandone l'allontanamento e promuovendo le risorse positive presenti nel contesto di vita del minore.

Gli obiettivi da raggiungere sono:

per quanto riguarda i ***minori in condizioni di disagio sociale e familiare***:

1. garantire al minore la permanenza nella propria famiglia rinforzando le risorse affettive ed educative dei genitori;
2. evitare l'allontanamento del minore dal proprio ambiente di vita, familiare, scolastico e sociale
3. aiutare la famiglia a far emergere, valorizzare e rivalutare le proprie risorse, attuando un sostegno che non sia sostitutivo né disconfermante;
4. prevenire e contrastare situazioni di maltrattamento e/o mancanza di cure, tutelando il minore nel suo diritto ad essere ascoltato non soltanto nei suoi bisogni primari.
5. superare laddove percorribile, l'istituzionalizzazione dei minori, attraverso l'implementazione di un approccio intensivo, multidisciplinare e flessibile di presa in carico del nucleo familiare già durante la fase di indagine valutativa;

per quanto riguarda i ***minori in condizione di disabilità***:

6. consentire al minore disabile di permanere nel proprio contesto di vita qualora, in presenza di limitata autonomia personale e inadeguato supporto familiare, venisse a trovarsi nell'impossibilità di provvedere totalmente alle proprie necessità.
7. far acquisire o rafforzare abilità che consentano al minore disabile di spostarsi in autonomia in contesti sociali esterni alla famiglia.
8. favorire il recupero della funzionalità e la crescita evolutiva del minore disabile;

***per entrambe le tipologie di destinatari***:

9. affiancare il minore nel suo processo di crescita, risolvendo eventuali situazioni di solitudine o di mancanza di stimoli culturali che possono invalidare il suo percorso formativo, tutelando il diritto all'educazione scolastica, alla socializzazione, all'integrazione nel contesto comunitario di riferimento;
10. sviluppare nel minore, in base all'età ed al grado di maturità, la consapevolezza delle proprie risorse e la crescita di fiducia in se stessi, lo sviluppo di autotutela e di progettualità personale, l'acquisizione di abilità alla vita sociale e di capacità funzionali e sociali;

11. raccordo con le realtà territoriali e promozione dell'attuazione delle risorse territoriali;

12. orientamento, formazione ed attivazione del percorso più idoneo scolastico/lavorativo.

Il soggetto affidatario dovrà garantire le funzioni fondamentali di seguito elencate:

*\_ presa in carico dei minori segnalati dal Servizio Sociale Professionale di riferimento, secondo le procedure operative concordate;*

*\_ collaborazione alla programmazione socio-educativa relativa al nucleo familiare del minore e partecipazione alle successive verifiche in itinere, secondo le procedure operative concordate;*

*\_ attuazione delle iniziative specifiche a sostegno delle relazioni intrafamiliari e interpersonali del minore, a sostegno dei percorsi didattici ed educativi, nonché di attività ludico-ricreative, di socializzazione e volte alla piena fruizione delle risorse e delle opportunità del territorio.*

Le attività andranno prestate nell'ambito di un progetto complessivo di presa in carico del minore e della sua famiglia predisposto dal Servizio Sociale in collaborazione con gli altri Servizi/Agenzie Educative/Autorità Giudiziarie coinvolti nella situazione e pertanto l'intervento educativo programmato dovrà essere integrato con gli altri eventuali interventi previsti dallo specifico progetto a favore del minore.

Il soggetto affidatario dovrà garantire che le attività di cui al presente articolo vengano svolte nel rispetto dei principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, e delle norme in materia di segreto professionale e tutela della riservatezza e dei dati personali e sensibili di cui al D. Lgs. 196/2003.

### **ART. 3 – LUOGO DI ESECUZIONE**

Gli interventi si svolgono principalmente presso il domicilio ed i luoghi di frequenza abituale del minore e del nucleo familiare di riferimento, nei territori dei Comuni di Besenzone, Caorso, Cortemaggiore e San Pietro in Cerro, senza escludere la possibilità di essere estesi al di fuori dell'ambito familiare e/o in ambiti territoriali esterni ai medesimi Comuni, quando ciò sia determinato da esigenze relative al corretto svolgimento delle prestazioni a garanzia degli utenti per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano di Sostegno socio-educativo individuale.

### **ART. 4 – DESTINATARI DEL SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE**

Destinatari del Servizio sono i minori (anche in condizione di disabilità psichica, fisica e sensoriale) e le loro famiglie, residenti nei Comuni di Besenzone, Caorso, Cortemaggiore e San Pietro in Cerro e in carico al Servizio Sociale Professionale.

Il Servizio può essere esteso, solo in casi eccezionali (laddove l'interruzione dovesse arrecare grave pregiudizio al destinatario), oltre il 18° anno di età e comunque non oltre il 21° anno, se previsto nel Piano di Sostegno socio-educativo individuale.

### **ART. 4 BIS – REVISIONE DEI PREZZI**

La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva, verrà riconosciuta dal Comune solo su espressa richiesta dell'Appaltatore.

In ordine all'istituto della revisione prezzi si specifica ulteriormente che:

- la richiesta di revisione dei prezzi potrà essere inviata dall'appaltatore tramite PEC entro il 31 agosto dell'anno precedente a quello di applicazione;
- la revisione del prezzo sarà riconosciuta solamente a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo alla data del ricevimento da parte del Comune della richiesta dell'appaltatore, rimanendo quest'ultima priva di ogni effetto retroattivo;
- la revisione verrà riconosciuta esclusivamente tenuto conto della variazione dell'indice ISTAT "FOI (net) 3.3. Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati-generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente" intercorrente nei 12 mesi precedenti;
- La revisione del prezzo potrà essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità successiva alla prima.

Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge o regolamenti o da atti amministrativi generali emanati dal governo per la revisione dei prezzi dei contratti delle PP.AA.

## **ART. 5 – DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto ha una durata di mesi 48 (quarantotto) per complessive 208 (duecento otto) settimane con decorrenza dal **01.01.2023** e fino al **31.12.2026**, salvo eventuali periodi di sospensione del servizio.

Il soggetto affidatario si impegna alla scadenza del rapporto contrattuale e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, a prorogare il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni, a semplice richiesta dei Comuni di Besenzone, Caorso, Cortemaggiore e San Pietro in Cerro, per un periodo di almeno 90 giorni, alla fine del rapporto contrattuale, e dietro eventuale esplicita richiesta da parte dei Comuni.

In caso di cambio di gestione, alla scadenza del rapporto contrattuale, il soggetto affidatario si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per i Comuni.

Il Comune di Caorso si riserva, per motivi non prevedibili, di sospendere o interrompere il servizio, previo avviso al soggetto aggiudicatario, senza che esso possa avanzare pretese di alcun tipo per le attività non realizzate.

L'affidamento dei servizi decorrerà dal momento della stipula del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 302 del D.P.R 207/10 comma 2. Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta.

## **ART. 6 – MODALITA' ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO**

Le modalità organizzative del servizio di sostegno socio-educativo domiciliare, pur nella necessaria flessibilità, dovranno prevedere i seguenti vincoli:

- gli interventi di sostegno socio educativo dovranno essere assicurati per l'intera durata dell'appalto di cui al precedente articolo 5, (da lunedì a sabato) per complessive **n. 15.400 ore**, che si intendono comprensive delle attività rivolte al minore e alla sua famiglia, della programmazione individuale, delle relative prese in carico, delle verifiche e del raccordo operativo con i soggetti coinvolti, nonché di ogni altro intervento inerente l'attuazione del presente capitolato. Nell'ambito dei predetti interventi è altresì ricompresa la funzione di coordinamento.
- è possibile prevedere ipotesi di orario diversificato su base stagionale o articolarlo in modo da prevedere attività occasionali e/o straordinarie, antimeridiane, festive o serali.

Il suddetto servizio potrà essere ridotto o temporaneamente sospeso, in relazione alle esigenze dell'Ente, nei periodi di sospensione delle attività scolastiche. La stima del monte orario di cui al presente articolo non costituisce impegno per l'Ente, potendo variare in aumento o diminuzione in relazione all'effettivo numero degli utenti, alle loro effettive esigenze o per qualsiasi altra causa. In ogni caso, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, entro i limiti indicati nell'art. 311 del regolamento di cui al DPR 207/2010, l'aggiudicatario è obbligato alla sua esecuzione agli stessi patti e condizioni.

## **ART. 7 – REQUISITI PROFESSIONALI**

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte, l'Impresa affidataria, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, dovrà assicurare la copertura dei servizi con personale con qualifica di Educatore in possesso dei **seguenti requisiti**:

- laurea in scienze dell'educazione o in materie psico-pedagogiche;
- esperienze di lavoro documentate non inferiori a due anni nell'ambito dei servizi socioeducativi rivolti ai minori, in modo particolare in interventi a rischio di devianza e di disagio.

Per il livello di inquadramento si fa riferimento al CCNL delle Cooperative Sociali per i lavoratori del settore Socio Assistenziale Educativo – Categoria D2.

## **ART. 8 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO**

Il soggetto aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna, a dare effettiva esecuzione a tutte le attività previste nel progetto presentato in sede di gara, il cui contenuto costituisce quindi obbligo, a integrazione di quanto previsto nel presente capitolato.

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire al Comune mensilmente adeguata reportistica delle attività svolte; dovrà inoltre fornire relazioni sull'andamento delle singole progettualità, con cadenza definita nel progetto di presa in carico o comunque quando richiesto dal Comune, nonché schede di osservazione che verranno acquisite agli atti e che potranno essere inviate, a insindacabile giudizio del Comune stesso, all'Autorità Giudiziaria.

L'Ente, con le modalità che riterrà più opportune, si riserva di effettuare controlli e ispezioni allo scopo di accertare la scrupolosa esecuzione del servizio.

#### **A) - Personale impiegato**

a) L'aggiudicatario si impegna a fornire al Comune, prima dell'inizio dell'appalto, gli elenchi nominativi con le rispettive qualifiche del personale che intende impiegare nell'attività e di altro personale del medesimo livello per eventuali sostituzioni, nonché a comunicare tempestivamente le sostituzioni provvisorie o definitive. L'aggiudicatario dovrà, in caso di eventuali assenze del singolo operatore, assicurare il corretto espletamento del servizio programmato, predisponendo immediatamente le sostituzioni con operatori idonei, competenti e di pari professionalità. Qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi presentati nell'offerta per partecipare alla gara, il soggetto aggiudicatario deve garantire la sostituzione con personale di pari professionalità e qualifica.

Deve altresì provvedere al tempestivo aggiornamento di detti elenchi in caso di sostituzione definitiva.

b) L'aggiudicatario dovrà impiegare personale stabile e adeguatamente formato. Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti di legge e dovrà essere a conoscenza di quanto previsto dal DLgs.196/03 "*Regolamento per la tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali*" e applicarlo per quanto di propria competenza. Dovrà inoltre essere informato e formato in base a quanto previsto dal DLgs.81/08 "*Normativa in materia di sicurezza sul lavoro*" e ss.mm.ii. L'aggiudicatario dovrà segnalare per scritto immediatamente al Comune di Caorso tutte le situazioni che possono ingenerare pericolo all'incolumità di terzi.

c) Il personale che il soggetto aggiudicatario impiegherà nella gestione del servizio, dovrà avere una perfetta padronanza della lingua italiana, ed essere maggiorenne, fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà, e moralità. Il Comune di Caorso, anche su segnalazione dei propri Uffici, si riserva il diritto di rifiutare per inadempienze rilevate, documentate e documentabili, l'opera del personale. In tal caso, l'aggiudicatario dovrà sostituirlo con altro che presenti i requisiti indicati.

d) L'aggiudicatario deve assicurare l'aggiornamento delle competenze del proprio personale mediante occasioni di formazione e di riqualificazione, deve prevedere al proprio interno una figura di coordinamento che si interfacci con gli educatori e con gli operatori dell'Ente.

Deve inoltre provvedere a fornire al Comune adeguata documentazione relativa alla programmazione e allo svolgimento dell'attività formativa.

e) L'aggiudicatario dovrà dotare il personale, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, di un identificativo, visibile a richiesta, contenente: nome del soggetto aggiudicatario, generalità e qualifica dell'operatore.

f) Per lo svolgimento delle attività l'aggiudicatario dovrà prevedere la possibilità di un rimborso spese, a proprio carico, per l'utilizzo della propria autovettura da parte degli operatori se non fornita dalla ditta stessa.

g) Le prestazioni d'opera del personale che l'aggiudicatario utilizzerà per l'esecuzione del servizio di cui al presente disciplinare, non costituiscono rapporto d'impiego con l'Ente né possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto d'appalto.

h) Il personale dovrà essere in regola ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 39/2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.



i) L'aggiudicatario si obbliga a garantire la stabilità del rapporto tra operatori al fine di instaurare e mantenere nel tempo un rapporto di fiducia reciproca, propedeutico alla creazione di un ambiente sereno, che faciliti il raggiungimento degli obiettivi individuati.

## **B) – Obblighi assicurativi**

a) L'impresa aggiudicataria sarà responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato nonché ai beni concessi in uso come meglio sotto specificato, esonerando l'Ente da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune di Caorso e degli altri Comuni della convenzione.

b) L'Ente è pertanto esonerato:

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell'aggiudicatario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere ai bambini e ai loro accompagnatori durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari;

c) L'impresa aggiudicataria dovrà attivare, prima dell'inizio del servizio, al fine di rispondere ai danni di cui sopra, una specifica **polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi** dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, di durata non inferiore alla durata dell'appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato ed adeguati al presente capitolato.

Tale polizza dovrà:

- coprire danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente;
- prevedere massimali RCT per ciascun sinistro non inferiori a € 3.000.000,00,
- essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all'attività;
- essere estesa alla copertura di eventi dannosi, ivi compreso incendio, alle cose e alle attrezzature ricevute in consegna o in custodia per lo svolgimento del servizio, con massimali non inferiori a € 20.000,00;
- Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte all'Ente od al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico della ditta assicurata.

d) L'aggiudicatario dovrà attivare, per tutta la durata dell'appalto e su semplice richiesta scritta della stazione appaltante, apposita **polizza assicurativa per infortuni** a favore degli utenti del servizio con massimali non inferiori a € 100.000,00 per morte, € 150.000,00 per invalidità permanente, € 5.000,00 per spese mediche e 35,00 €/gg per diaria per ricovero ospedaliero.

e) Le copie conformi all'originale delle suddette polizze o delle eventuali estensioni dovranno essere consegnate al Comune di Caorso prima dell'inizio del servizio.

f) L'Ente appaltante sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative.

### **C) – Obblighi datoriali**

a) L'aggiudicatario è tenuto ad applicare i contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato alle proprie dipendenze che ha indicato in sede di offerta, dovrà osservare le vigenti leggi e ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. L'aggiudicatario risponderà direttamente di ogni e qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti concernenti la normativa antinfortunistica nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.

b) L'aggiudicatario è tenuto a fornire all'Ente la documentazione relativa al rapporto di lavoro del personale impiegato per l'espletamento e i compiti di cui al presente Capitolato. Resta inteso che l'Ente in ogni momento, si riserva qualsiasi facoltà di verificare presso gli Istituti Assicurativi, Assistenziali e Previdenziali la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati nel servizio.

### **D) – Controllo della qualità**

L'aggiudicatario è tenuto a monitorare la qualità dei servizi erogati sia dotandosi di una metodologia e di strumenti propri, sia avvalendosi di strumenti predisposti dall'Ente. In particolare, il soggetto aggiudicatario deve predisporre degli strumenti validi che permettano all'Ente committente:

- la rilevazione costante delle attività svolte;
- gli indicatori di risultato per la verifica dei cambiamenti avvenuti e degli obiettivi raggiunti;
- gli indicatori per la misurazione del grado di soddisfazione dei destinatari degli interventi e delle loro famiglie;
- gli indicatori per la verifica degli esiti dell'intervento.

Saranno altresì previsti:

- piani di programmazione educativa individuale;
- relazioni sulle attività svolte, almeno annuale;
- riunioni periodiche di verifica con il Comune e con le altre agenzie educative del territorio.

Il servizio svolto sarà soggetto a verifiche periodiche messe a punto congiuntamente con il Responsabile dell'Area Minori, Famiglia e Tutela, secondo modalità che saranno successivamente concordate.

### **E) - Sicurezza sui luoghi di lavoro**

Il soggetto aggiudicatario, nella persona del Presidente o comunque del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata all'Ente appaltante a qualsiasi titolo. Il soggetto aggiudicatario sarà responsabile pertanto della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, e dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti dell'Ente. L'Aggiudicatario si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna:

a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle

malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;

b) a partecipare alle riunioni di coordinamento che l'Amministrazione appaltante organizzerà prima dell'esecuzione del contratto allo scopo di fornire le informazioni necessarie sui rischi esistenti negli ambienti in cui il soggetto è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta;

c) a collaborare all'elaborazione del Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI) qualora si rendesse necessario per avvenimenti intervenuti e non previsti nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto di appalto;

d) ad assicurare durante tutto lo svolgimento del servizio la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in tema di antincendio e di pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo da parte del Comune di Caorso.

e) a provvedere alla informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;

f) ad essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs 81/2008 se e quando obbligatorie e di aver effettuato le comunicazioni agli Istituti, previste dal decreto stesso, dell'avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata;

g) a dotare obbligatoriamente il personale impiegato di apposito tesserino di riconoscimento;

h) a dotare il personale ove necessario dei DPI (dispositivi di protezione individuale) necessari a svolgere in sicurezza il servizio affidato nonché fornire la cassetta di pronto soccorso o il pacchetto di medicazione;

i) a formare il personale per gli specifici rischi legati all'attività affidata;

j) a organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alla relativa formazione dei responsabili e degli addetti alle emergenze e al primo soccorso;

k) a comunicare i nominativi dei responsabili della sicurezza;

l) a garantire e comunicare, dall'inizio dell'attività, l'esistenza di una sede operativa all'interno del territorio provinciale, idonea e funzionale all'organizzazione del servizio che dovrà essere dotata di linea telefonica ed e-mail regolarmente presidiata. Il Comune indirizzerà al domicilio comunicato, anche in forma elettronica, avvisi, richieste ed ogni altra comunicazione inerente il rapporto con il soggetto stesso.

## **ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

a) In applicazione del D.Lgs.196/03, il soggetto aggiudicatario è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano e si impegna a nominare un Responsabile del Trattamento dati, inerente la gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato. L'aggiudicatario dovrà comunicare al Comune di Caorso il nominativo del Responsabile del Trattamento dati; qualora non venga espletata la suddetta comunicazione, il Comune considererà come Responsabile Privacy il legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria.

b) Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni

qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

c) I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del Comune di Caorso, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 n°196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all’esecuzione del contratto. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, i soggetti aggiudicatari potranno esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

d) L’aggiudicatario dovrà aver adottato le misure minime richieste dal GDPR per la tutela dei dati e in particolare:

- avere adottato il registro delle attività di trattamento quale titolare e quale responsabile del trattamento di cui all’art. 30 del Regolamento UE 679/2016;
- avere già eseguito la ricognizione dei trattamenti e della valutazione di impatto del trattamento dei dati di cui all’art. 35 del Regolamento UE 679/2016.

## **ART. 10 – TIROCINI**

Compatibilmente con il regolare andamento del servizio, l’Ente si riserva di inserire a scopo di tirocinio formativo - didattico (in maniera non sostitutiva rispetto all’organico previsto) allievi frequentanti Istituti superiori, Università o corsi di formazione per il conseguimento di uno dei titoli di studio riconosciuti per le figure professionali operanti nei servizi educativi. I tirocini di cui sopra potranno essere attivati direttamente dal soggetto aggiudicatario nel rispetto delle procedure assicurative previste dagli accordi. Le modalità ed i tempi di svolgimento dei tirocini suddetti, saranno concordati tra il Servizio Minori, famiglia e Tutela dell’Ente (anche per i Comuni di Besenzone, Cortemaggiore e San Pietro in Cerro) ed il soggetto aggiudicatario, senza oneri per l’Ente.

## **ART. 11 – VOLONTARIATO E SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO**

Il soggetto aggiudicatario potrà inserire volontari e soggetti che partecipano al Servizio Civile, in maniera non sostitutiva rispetto all’organico previsto.

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l’affidatario può garantire anche la disponibilità di volontari, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente, delle normative sulla privacy, sulla sicurezza del lavoro ed ogni altra disposizione di cui al presente Capitolato.

I volontari operano all’interno della struttura organizzativa del gestore e agiscono sotto la sua diretta direzione

Nel caso di impiego di volontari, l’affidatario garantisce che tutto il personale volontario è regolarmente assicurato, ai sensi degli artt. 4 e 7 comma 3 della Legge 11.8.1991 n. 266/91 e decreti ministeriali attuativi, e si impegna a fornire copia, dietro apposita richiesta, delle relative polizze prima dell’inizio dell’attività, sollevando espressamente l’Ente da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all’attività oggetto del presente accordo.

L'affidatario assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale volontario, della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti all'utenza ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.

La documentazione relativa ai volontari coinvolti nel Progetto (nomi, qualifiche, ore d'impegno,) è conservata dal gestore ed esibita in caso di controllo o di richiesta da parte del Comune.

## **ART. 12 – SUBAPPALTO**

E' vietato il subappalto, anche parziale, del servizio, pena la risoluzione immediata del contratto con eventuale risarcimento del danno causato. In caso d'infrazione alle norme del presente capitolato, commessa dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso il Comune, si intenderà l'aggiudicatario.

## **ART. 13 – SCIOPERO**

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 146/90, della Legge 83/2000 e degli eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso.

Nulla è dovuto all'appaltatore per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

## **ART. 14 – ATTIVITA' DEL COMUNE DI CAORSO**

Nel quadro degli indirizzi della convenzione, il Comune di Caorso Capo fila dell'Area Minori, Famiglia e Tutela svolge i seguenti compiti:

- espleta le funzioni di indirizzo del servizio oggetto del presente Capitolato;
- svolge controlli in ordine alla verifica delle prestazioni richieste al soggetto aggiudicatario ed alla regolarità della gestione complessiva di tutti i servizi svolti;
- verifica, per mezzo delle relazioni intermedie e finali, il perseguimento degli obiettivi del servizio;
- mette a disposizione autovetture di servizio qualora si renda necessario il trasporto di utenti.

## **ART. 15 – IMPORTI STIMATI A BASE D'ASTA**

L'importo massimo presunto dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016, per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2026 con l'organizzazione indicata dal presente capitolato e per tutti i servizi di cui agli artt. 1 e 2, è complessivamente pari ad € 387.627,63 di cui € **364.826,00** a base di gara (€ 0,00 per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso) ed € 22.801,63 per l'opzione di proroga tecnica trimestrale e oltre I.V.A. di legge.

**-€ 23,69 (ventitré/69)** oltre ad IVA di legge per il servizio socio-educativa rivolta ai minori a rischio di disagio sociale e incontri protetti.

In caso di richiesta di altre prestazioni aggiuntive o di riduzioni delle stesse, le parti procederanno alla ridefinizione dei costi sulla base del prezzo orario del personale indicato nell'offerta economica presentata in sede di gara.

## **ART. 16 – COMPENSO, MODALITÀ DI PAGAMENTO E CESSIONE DEL CREDITO**

Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere mantenuto fermo per tutta la durata dell'appalto.

Il compenso del soggetto aggiudicatario è onnicomprensivo di tutti i servizi e le forniture accessorie richiesti nel presente capitolato.

Il corrispettivo sarà liquidato valutando il servizio effettivamente reso ai prezzi di aggiudicazione, sulla base delle presenze del personale e delle prestazioni realmente svolte, secondo quanto previsto dal capitolato e dal progetto presentato in sede di gara.

Non sono previsti rischi da interferenze nell'esecuzione del contratto e pertanto non si prevedono oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dietro presentazione di fatture elettroniche intestate a COMUNE DI CAORSO - da inviare, tramite posta elettronica certificata, a: [protocollo@pec.comune.caorso.pc.it](mailto:protocollo@pec.comune.caorso.pc.it) indicando il Codice Univoco del Comune di Caorso: **1W8H30**

La fattura dovrà riportare le modalità di pagamento e gli estremi dell'impegno di spesa, che saranno comunicati contestualmente all'ordinazione della prestazione. Si provvederà alla liquidazione della fattura, nei termini di legge, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e previa acquisizione d'ufficio del DURC degli aventi causa in corso di validità e regolare.

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dagli uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità dell'Ente. L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto.

Nel corso dell'esecuzione del contratto il Comune di Caorso potrà richiedere all'Aggiudicatario un aumento o una diminuzione della prestazione, nei limiti del quinto dell'importo contrattuale e tali da alterare la natura della prestazione originaria, dandone preventiva comunicazione scritta; l'Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

## **ART. 17 – VARIAZIONI DEL CONTRATTO**

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, l'Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria.

In tal caso, il Comune di Caorso procederà dandone preventiva comunicazione scritta all'aggiudicatario.

In caso di riduzione, il corrispettivo dell'appalto subirà una proporzionale diminuzione a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione; in tal caso, nessuna indennità o rimborso sono dovuti a qualsiasi titolo. In caso di integrazione, il corrispettivo sarà proporzionalmente aumentato.

## **ART. 18 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/10, l'aggiudicatario si obbliga, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata.

In particolare, il soggetto aggiudicatario provvederà a comunicare al Comune di Caorso gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto.

Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della legge 136/10 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione.

Nel caso in cui l'aggiudicatario effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L.136/10.

## **ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO**

In caso di grave o reiterato inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi contrattuali definiti nel presente Capitolato e ritenuti essenziali ai fini della piena, adeguata ed efficace funzionalità dell'intervento, il contratto potrà essere risolto, ai sensi di quanto disposto dal Codice Civile.

Il Comune di Caorso avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, anche nelle seguenti ipotesi:

- a. violazione del divieto di subappalto
- b. inosservanza ripetuta delle prescrizioni dell'Ente volte ad assicurare la regolarità dei servizi, l'igiene e la pulizia dei locali, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato;
- c. comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno ai minori;
- d. cessione del contratto, dell'attività, atti di pignoramento e sequestro a carico dell'impresa, fallimento o altre procedure concorsuali a carico dell'impresa;
- e. inosservanza delle norme di legge in materia di personale, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;
- f. violazione delle norme di sicurezza;
- g. ritardo nell'avvio del servizio prolungato per cause non imputabili all'Ente per oltre 2 settimane;

- h. irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale
- i. in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'appaltatore;
- j. per interruzione non motivata del servizio;
- k. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva irregolare per due volte consecutive previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
- l. in caso di dichiarazioni mendaci.
- m. mancata realizzazione, entro un anno (12 mesi) dal termine di scadenza indicato, anche solo di uno dei progetti presentati nell'ambito dell'Offerta tecnica, che hanno determinato l'assegnazione di un punteggio, salvo precedenti accordi in caso di diminuzione dell'importo contrattuale;
- n. per l'assunzione, da parte dell'Aggiudicatario, di unità di personale già impiegato dalla ditta cessante in misura inferiore a quanto dichiarato in sede di gara e/o per la mancata applicazione di quanto dichiarato sul personale attualmente impiegato;
- o. negli altri casi previsti dalla vigente normativa.

L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione dei rimedi previsti dalla legge ovvero dal contratto. Nello schema di contratto le stazioni appaltanti inseriscono clausole risolutive espresse ovvero penali commisurate alla gravità della violazione. Ove ne ricorrano i presupposti, applicano l'articolo 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

In caso di disdetta del contratto da parte dell'Aggiudicatario prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa sarà addebitata all'impresa appaltatrice l'eventuale maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni. Qualora ricorra giusta causa di recesso, l'Aggiudicatario dovrà dare comunicazione al Committente della rinuncia almeno 90 giorni prima del previsto termine di cessazione, con lettera raccomandata, pena la perdita della garanzia fideiussoria.

Nel caso di risoluzione del Contratto, il Comune di Caorso ha diritto di escutere la cauzione definitiva. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo. In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune di Caorso al risarcimento dell'ulteriore danno, ivi inclusi i costi per l'indizione di una nuova procedura di gara.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Per il recesso dal contratto trova applicazione l'articolo 109 del D.Lgs 50/2016. È facoltà dell'Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria mediante PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso la Ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento del servizio eseguito, purché il servizio sia stato effettuato correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando



espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Qualora in vigore di contratto intervenga una convenzione stipulata da Consip SpA troverà applicazione quanto previsto dall'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012 e s.m.i..

## **ART. 20 – PENALI**

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Ente a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall'aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.

A titolo esemplificativo, potranno essere comminate sanzioni sulla base della contestazione dei seguenti inadempimenti:

- per trascuratezze nei confronti dell'utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo;
- per ogni giorno di mancato rispetto degli orari previsti dall'organizzazione del servizio;
- per ogni giorno di infrazione nell'ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale;
- per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall'Ente, per ogni giorno di mancata sostituzione;
- per insufficiente e prolungata mancanza di comunicazione all'Ente di fatti e circostanze che possano influenzare negativamente la corretta esecuzione delle attività previste dal presente capitolato

Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell'inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte.

Il responsabile del servizio competente, valutata la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'aggiudicatario potrà anche stabilire di non applicarle, qualora sia accertato che l'inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l'Ente e non abbia causato alcun disservizio all'utenza.

Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull'importo delle fatture con emissione da parte dell'aggiudicatario di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate.

Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all'articolo 20, il Comune di Caorso ha facoltà di affidare a terzi l'esecuzione

del servizio in danno dell'Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

#### **ART. 21 - GARANZIE**

Conformemente a quanto previsto dall'art. 1 comma 4 del D.L. 76/2020 (convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020), non si richiede la costituzione di garanzia provvisoria da parte dei concorrenti ai fini della partecipazione alla presente gara, fermo restando, per l'aggiudicatario, l'obbligo di costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 Codice.

#### **ART. 22 - CLAUSOLE**

Ai sensi dell'art.209 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 si dà atto che il contratto di appalto **non conterrà la clausola compromissoria**. E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente appalto è competente esclusivamente il Foro di Piacenza.

Per le caratteristiche del servizio in oggetto **sussiste l'obbligo di applicazione della clausola sociale** ai sensi dell'art.50 del D.Lgs 50/2016e delle recenti Linee Guida n.13 "La disciplina delle clausole sociali" approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n.114 del13/02/2019 (G.U.R.I. Serie Generale n. 50 del 28/02/2019). L'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori addetti a tale servizio che già vi erano adibiti.

#### **ART. 23 - NORME FINALI**

Tutte le spese del contratto e consequenziali sono a carico dell'affidatario. Per tutte le modalità dell'appalto non disciplinate nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni previste dal Codice Civile. In caso di controversie sarà competente il Foro di Piacenza.